

STATUTO

CIRCOLO STADIO VIALE G. CARDUCCI N. 75 – 50054 FUCECCHIO (FI) C.F. 91024240482

ART. 1 – E' costituito, così come dispone il codice civile agli articoli n. 36 e seguenti, un'associazione non riconosciuta e senza fini di lucro che assume la denominazione di : Circolo Stadio con sede in Fucecchio (FI), Viale G. Carducci n. 75, C.F. 91024240482.

ART. 2 – L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e volontario. Non persegue finalità di lucro. Non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né indiretta. Non costituisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti dalla legge.

ART. 3 – Sono scopi e finalità dell'associazione contribuire:

- alla promozione sociale e allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- alla socializzazione, ricreazione e promozione della pratica sportiva.

ART. 4 – Per realizzare può operare:

- organizzando mostre, convegni, dibattiti, promuovendo e gestendo concorsi;
- promuovendo e gestendo attività editoriali;
- promuovendo e gestendo cicli di film, concerti o altre iniziative a carattere musicale;
- avanzando proposte agli enti pubblici, stipulando convenzioni o richiedendo contributi, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale;
- partecipando a consorzi per gestione di iniziative culturali o di strutture a carattere culturale;
- ricercando sponsorizzazioni e pubblicità, utilizzando le normative fiscali vigenti che regolano la materia;
- promuovendo iniziative di turismo culturale in Italia ed all'estero, promuovendo iniziative atte alla salvaguardia dell'ambiente e del nostro habitat;
- dotando la propria sede sociale di servizio di somministrazione ai soci di alimenti e bevande;
- acquisendo beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle proprie attività. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applica l'art. 2659 del codice civile;
- avanzando proposte ad Enti pubblici e privati per l'organizzazione di attività sportive o promuovendole in prima persona;
- gestendo in prima persona o aderendo a consorzi ente e associazioni che abbiano per soggetto la promozione della pratica sportiva attraverso la gestione di impianti sportivi.

ART. 5 – Il numero dei soci è illimitato e vi possono aderire cittadini di ogni sesso, razza, nazionalità e convinzione religiosa. Il nuovo socio – per aderire all'associazione – dovrà far richiesta al Consiglio Direttivo che delibererà in merito oppure a un Consigliere a tal scopo delegato. In caso di rifiuto dell'adesione, l'aspirante socio può ricorrere all'Assemblea del sodalizio che delibererà in merito.

ART. 6 – La quota sociale è personale, non può essere ceduta a terzi, non può essere trasmessa agli eredi per diritto di successione e non è rivalutabile in caso di recesso.

ART. 7 – L'iscrizione a socio comporta l'osservanza dello Statuto sociale. Tutti i soci aderenti acquisiscono gli stessi diritti e doveri individuati dallo statuto o dai regolamenti interni successivamente emanati. I soci che hanno compiuto la maggiore età possono esercitare il diritto di elettorato e di nomina degli organi direttivi dell'associazione. I soci possono esprimere un solo voto.

ART. 8 – Perdita della qualifica di socio. Si perde lo status di associato per decesso, per la non osservanza e rispetto dello statuto e dei regolamenti interni, delibera in tal senso il Consiglio direttivo. Il socio espulso può presentare ricorso avverso la decisione all'assemblea del sodalizio che, delibererà in merito.

ART. 9 – Gli organi dell'associazione sono i seguenti: a) l'assemblea dei soci; b) il presidente nella persona di ZHU QILI in carica dal 15 dicembre 2017; c) il consiglio direttivo così composto: Di Crescenzo Giuliano Medoro Antonio Zhuang Li Zheng, Zheng Jian, Gerlando Cannizzaro.

ART. 10 – L'assemblea è costituita da tutti i soci. Approva il bilancio, indica le linee di sviluppo dell'associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organismi esecutivi e rappresentativi, esercita la propria azione affinché le attività svolte siano in linea con le finalità associative. Delibera sulle modifiche statutarie. Elege il Consiglio Direttivo. Delle deliberazioni e decisioni prese dall'assemblea ne verrà data adeguata informazione ai soci utilizzando manifesti, o avvisi affissi nei locali della sede sociale, o lettere personali, o comunicati inseriti all'interno di riviste edite dal sodalizio stesso.

L'assemblea è convocata con un annuncio scritto affisso presso la sede sociale almeno 10 giorni prima della data di convocazione o vi provvedere in diverso modo il Consiglio.

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e ogni volta che ne faccia richiesta almeno il 10% dei soci.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche quindici minuti dopo la prima.

ART. 11 – I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i soci e restano in carica due anni. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il vicepresidente e ripartisce gli altri incarichi sociali.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite e saranno eventualmente rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento di incarichi o missioni effettuate su preciso mandato.

Il Consiglio Direttivo esegue il mandato esecutivo ricevuto e deliberato nel programma assembleare. Si riunisce di norma almeno una volta al mese. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà – per gestire le varie attività dell'associazione – di aprire le relazioni economiche che riterrà opportune in conformità con le finalità sociali, di avvalersi della collaborazione o della prestazione professionale di tecnici ed esperti, che possono essere anche non soci – prevedendo per queste prestazioni adeguati compensi – di compiere gli atti amministrativi necessari all'espletamento del mandato.

ART. 12 – Al Presidente è delegata la rappresentanza nei confronti dei terzi, la firma su atti e negozi messi in essere in nome e per conto dell'associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vicepresidente o ad un consigliere appositamente nominato.

ART. 13 – I mezzi finanziari del sodalizio sono rappresentati dalle quote sociali, dai contributi elargiti, dai proventi delle attività svolte che potranno derivare anche da prestazioni svolte in esercizio di impresa.

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea ordinaria per l'approvazione. Successivamente ne sarà data ampia informazione e pubblicizzazione utilizzando gli strumenti previsti dall'art. 10 del presente statuto.

ART. 14 – La decisione di scioglimento del sodalizio deve essere presa a almeno la metà più uno dei soci iscritti all'Associazione. Tale assemblea per essere valida deve essere convocata con invito scritto personale a tutti i soci.

ART. 15 – In caso di scioglimento l'assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo. Dedotte le passività, il patrimonio residuo NON POTRÀ in nessun caso essere suddiviso tra i soci; ma andrà devoluto verso associazioni, enti morali o enti pubblici con finalità civili e sociali similari agli scopi stabiliti nel presente statuto.

ART. 16 – DISPOSIZIONE FINALE. Il Circolo Stadio di Fucecchio (FI), aderisce all'Associazione Nazionale CAPIT riconosciuta dal Ministero dell'Interno. Ne adotta la tessera nazionale come tessere sociale e riconosce le tessere delle associazioni nazionali federate alla CAPIT. Per quanto non previsto nel presente statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

